



Scuola di Diritto *Avanzato*

Advanced Law School

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



18.12.2019

Traccia n. 1 di DIRITTO CIVILE

L'imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Società Gamma affinché la stessa acquisti un macchinario che è in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.

Il contratto di Leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell'utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1000 euro ciascuna. Contestualmente, la società Gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.

Nel corso del rapporto contrattuale, però, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla società concedente la somma di 10.000 euro.

Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell'articolo 1950 cc e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.

Tizio, ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA (di [Luigi VIOLA](#))

Nel caso in esame emerge un contratto di leasing, che è un c.d. contratto trilatero; prevede la presenza di tre soggetti:

-Tizio che è l'utilizzatore del bene (macchinario) che paga un canone a Gamma;

-Caio che è il fornitore del bene (o venditore);

-Gamma che è la società (c.d. locatore) che acquista il bene per concederlo in locazione finanziaria a Tizio (utilizzatore).

In aggiunta, viene previsto che nel caso di inadempimento di Tizio (utilizzatore) nei confronti di Gamma (locatore), Caio (venditore) riacquisterà il bene (macchinario).

Tuttavia, Tizio ometteva di pagare alcune mensilità, relative al canone per l'utilizzo del macchinario, in favore di Gamma; Caio, allora, procedeva a pagare dette mensilità a Gamma, per evitare di essere obbligato al riacquisto del bene (macchinario).

Caio, poi, agisce verso Tizio in regresso, richiamando l'art. 1950 c.c.

La questione principale è la seguente: è legittima la pretesa di Caio verso Tizio con riferimento all'art. 1950 c.c.?

La risposta è negativa, anche in un'ottica difensiva, perché:

-valorizzando il dato letterale (ex art. 12 preleggi), l'art. 1950 c.c. riguarda la diversa figura della fideiussione ex art. 1936 c.c., dove un soggetto (c.d. fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo un'obbligazione altrui, ma qui non emerge tale "personalità";

-altresì, valorizzando l'intenzione del legislatore (ex art. 12 preleggi), la disciplina della fideiussione è sia settoriale e sia collocata sistematicamente all'interno del codice; se il legislatore avesse voluto estenderne la disciplina anche al c.d. leasing, allora avrebbe dovuto farlo espressamente (almeno in occasione della l. 124/2017, comma 136) o almeno inserire quest'ultima figura all'interno del codice; pertanto, un'estensione della disciplina della fideiussione anche al leasing, per questa via, diviene violazione dell'intentio legis sottesa alle figure in esame;

-anzi a rigore, addirittura il comportamento di Caio potrebbe essere qualificato inadempimento rispetto a Gamma, in quanto avrebbe dovuto procedere al riacquisto (in presenza delle condizioni di risoluzione per inadempimento e richiesta di Gamma).

Pertanto, ben potrebbe prospettarsi la difesa, in sede di comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., nei termini sopra esposti.

Considerazioni a margine

Poteva anche **ipotizzarsi**:

- un caso di **indebito soggettivo** ex art. 2036 c.c. per poi negarne l'applicazione per difetto di "errore scusabile";
- un caso di **arricchimento sine causa** ex art. 2041 c.c., per poi ridurre il quantum debeat a mero indennizzo.

Tuttavia, era preferibile non individuare altri ipotetici casi, al fine di non rischiare di estendere il thema decidendum fissato con l'atto di citazione (seppur non in modo non ancora definitivo), a danno della difesa che sarebbe stata costretta ad estendersi: la linea difensiva doveva essere esposta in modo simmetrico a quanto vantato in sede di atto di citazione (Caio cita in giudizio Tizio) e non oltre.

La traccia era tipicamente normativa/logica e non giurisprudenziale; si poneva un problema interpretativo, da risolvere nella declinazione difensiva; la soluzione ben poteva essere esposta facendo **buon governo delle regole sull'interpretazione, con specifico riguardo all'art. 12 preleggi**.

Si ritiene che, ai fini della sufficienza dell'elaborato, **potesse omettersi il riferimento preciso alla L. 124/2017** in quanto il [bando, all'art. 2 comma 2 lett. a\)](#), precisa che la prima prova riguarda "la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile", con la conseguenza che la questione non poteva e/o non doveva essere necessariamente risolta con un istituto non regolato dal codice civile.

Scuola di Diritto *A*vanzato